IL CONGRESSO STRAORDINARIO U.C.P.I.

Torino 2 – 4 ottobre 2007

Letto e approvato il documento introduttivo dei lavori della Sezione congressuale dedicata alla "*Politica della sicurezza e legge penale*", esprime piena condivisione dell'operato politico della giunta e dei risultati da essa conseguiti.

Considerato

Le linee di sviluppo impresse, negli ultimi anni, alla politica criminale del nostro Paese, sono ipotecate da matrici culturali ben lontane dal modello di coercizione statale orientato nel senso della Costituzione

Vero è che, nell'esperienza dello Stato unitario, e segnatamente nella stagione repubblicana, il diritto penale italiano ha già conosciuto fenomeni di espansione indebita, originati da concezioni politico-criminali di segno propagandistico/autoritarie; fenomeni sempre denunciati dall'U.C.P.I., anche con deliberati congressuali, da ultimo con quello adottato a Treviso nell'ottobre 2007.

Sennonché, ciò che caratterizza la produzione legislativa degli ultimi anni, di cui sono emblematica espressione i cc.dd. pacchetti sicurezza, è la dichiarata funzionalizzazione del diritto penale a tutelare una – per certi versi - amplificata percezione di insicurezza, esplicitamente promossa a specifico oggetto della tutela penale. L'U.C.P.I. ha già denunciato il pericolo che l'adesione a questa prospettiva determina per l'assetto delle garanzie individuali di rango costituzionale, oltre che per la stessa complessiva efficacia del sistema di controllo fondato sulla pena.

In effetti, occorre prendere atto che il "diritto penale della sicurezza" rappresenta un sottosistema normativo caratterizzato da palesi connotati di illegittimità.

Ciò in quanto la sicurezza non può qualificarsi autonomo bene giuridico, distinto da ogni altra diversa entità di valore (libertà, diritti e/o interessi), di cui, semmai, potrebbe rappresentare un mero grado della tutela.

Essa, infatti, non presenta i caratteri della offendibilità e, quindi, della tutelabilità, senza dei quali non si danno fattispecie di reato determinate e, perciò, provabili nella cornice di accertamenti processuali di stampo accusatorio. Di conseguenza, assumere la sicurezza ad oggetto specifico di tutela equivale a fondare un vero e proprio diritto penale della

prevenzione. Vale a dire, un diritto penale che dissolve il corredo delle acquisizioni di una cultura penalistica orientata ai principi dello Stato sociale (e costituzionale) di diritto e, in particolare, la sua stella polare costituita dal principio secondo cui il diritto penale deve rappresentare la "extrema ratio della politica sociale".

L'inaccettabilità di un *diritto penale della sicurezza* discende, poi, dalla considerazione che esso si caratterizza per il ricorso sistematico a tecniche di anticipazione della tutela, fondate sull'incriminazione di generiche *situazioni rischiose*, che frantumano lo stesso *paradigma del pericolo*, segnando lo svuotamento dei parametri della *offensività*, *causalità* e *colpevolezza*, con l'ulteriore conseguenza della perdita di significato epistemico delle garanzie in tema di procedimento probatorio.

In questo diritto penale, inoltre, dal profondo carattere classista ed intriso di inquietanti ammiccamenti verso archetipi punitivi di stampo sintomatico/soggettivo e dalla chiara destinazione ad assecondare esigenze puramente demagogiche di reclutamento del consenso sociale, non troverebbe più diritto di cittadinanza neppure l'aspirazione, connotata da rango costituzionale, di costruire un sistema sanzionatorio orientato in chiave personalistica, attento cioè ad esigenze di proporzione tra misura della pena (nelle varie articolazioni edittali, giudiziali ed esecutive) e gravità dell'illecito e, perciò, capace di propiziare esiti di prevenzione positiva, generale e speciale; vale a dire, un sistema sanzionatorio attraverso cui l'ordinamento favorisce la spontanea osservanza del diritto agevolandone la percezione di legittimità e giustizia nell'ambito della collettività.

Ritenuto

Che è improcrastinabile l'esigenza di abbandonare la logica delle *leggi penale* d'occasione, motivata dai istanze di propaganda politica e, pertanto, da concezioni simbolico-espressive della "minaccia di pena".

Che il sistema penale vigente nel nostro paese, in ragione della sua formazione stratificata, rappresenta oramai un corpo normativo disorganico che insidia la funzionalità dei suoi meccanismi ed induce un'indubbia perdita di prestigio e credibilità sociale.

Che l'Italia è l'unico fra i Paesi europei reduci da esperienze totalitarie che non si è ancora dotato di un codice penale, conforme ai principi costituzionali del nuovo regime democratico.

Che il varo di un nuovo codice, auspicato in vari documenti programmatici e deliberati congressuali dell'UCPI, favorirebbe la costruzione di un nuovo sistema sanzionatorio non

più carcero-centrico, e si dovrebbe inoltre accompagnare ad un drastico sfoltimento del catalogo delle incriminazioni, così restituendo agibilità al sistema di amministrazione della giustizia, fondato sul processo accusatorio.

Auspica

che il legislatore avvii un percorso riformatore che porti alla ristrutturazione radicale del sistema penale, orientandolo ai principi di extrema ratio ed ai canoni materiali di redazione delle fattispecie conformi a costituzione ed alle carte sovranazionali di garanzia. In questa prospettiva auspica altresì che, dopo il varo di un nuovo codice penale ed il conseguente forte ridimensionamento della legislazione speciale e complementare, si riscriva il sistema costituzionale delle fonti penali, introducendo la riserva di codice e rafforzando la riserva di legge con l'innalzamento del quorum parlamentare di approvazione delle relative leggi.

Esprime

lo sconcerto dell'avvocatura penalistica per il ripetersi dei fenomeni denunciati, ed invita gli avvocati a sottolineare, nell'esercizio dell'attività di difesa, i caratteri involutivi delle scelte normative degli ultimi anni ed a sollevare, ove configurabili, questioni di legittimità costituzionale.

Invita

la Giunta dell'UCPI ad assumere tutte le necessarie e tempestive iniziative per la difesa dei valori e dei principi dello stato costituzionale di diritto.

Torino 3 Ottobre 2009